

REGOLAMENTO (CE) N. 866/94 DELLA COMMISSIONE

del 18 aprile 1994

che stabilisce in quale misura possono essere accettate le domande di titoli di importazione presentate nel quadro di un contingente annuo di formaggi aperto dalla Comunità a favore della Svezia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

per il secondo periodo, ossia dal 1° aprile al 30 giugno 1994,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

visto il regolamento (CEE) n. 1316/93 della Commissione, del 28 maggio 1993, recante modalità di gestione di un contingente annuo di 1 000 tonnellate di formaggi e latticini aperto dalla Comunità alla Svezia⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2762/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

1. Le domande di titoli di importazione per i formaggi del codice NC 0406, presentate per il periodo dal 1° aprile al 30 giugno 1994 in applicazione del regolamento (CEE) n. 1316/93, sono accolte limitatamente al 7,8 %.

considerando che le domande di titoli di importazione presentate per i formaggi contemplati dal regolamento (CEE) n. 1316/93 si riferiscono a quantitativi superiori a quelli disponibili; che è pertanto necessario fissare una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti

2. Nei primi dieci giorni del periodo dal 1° luglio al 30 settembre 1994, possono essere presentate domande di titoli di importazione per il quantitativo indicato all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1316/93.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 aprile 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 aprile 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 132 del 29.5.1993, pag. 73.⁽²⁾ GU n. L 251 dell'8.10.1993, pag. 7.